|  |  |
| --- | --- |
| Banca/Società di assicurazione: | Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche  Servizio competitività sistema agroalimentare  UDINE |
|  |

FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA PER L’ANTICIPO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 5/2006, ART. 13, Comma 3 – SISSAR 2025

**PREMESSO CHE**

1. con decreto a firma del Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche di data 16 aprile 2025, n. 19532 /GRFVG, sono stati approvati totalmente diciassette dei diciotto progetti e parzialmente un progetto, presentati, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della l.r. 5/2006, da parte di diciotto soggetti erogatori, tra i quali rientra anche il progetto presentato nel 2025 da       C.F.       con sede a       (     ) in via       (in seguito denominato “Contraente”) finanziabile con un contributo di       euro (in lettere:       /      );
2. con decreto del Servizio competitività sistema agroalimentare n.       di data       è stato concesso un contributo di       euro (in lettere:       /      ) a favore del Contraente, per la realizzazione del progetto sopra indicato;
3. qualora l'assegnatario intenda richiedere l’erogazione anticipata del contributo medesimo, in misura non superiore all’80 per cento dell'importo totale, dovrà – ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. 5/2006, presentare fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata - per un importo pari al 110% della somma anticipata - da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni;
4. ai sensi dell’art. 4, comma 3 della L.R. 3/1995, le fidejussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
5. ai sensi dell’art. 60, comma 3 della L.R. 14/2002, le fidejussioni devono espressamente prevedere che il fideiussore è tenuto a rifondere all’Amministrazione regionale le somme anticipate entro trenta giorni dalla richiesta dell’organo concedente il contributo;
6. il contraente intende richiedere alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (in seguito denominata “Regione”), il pagamento anticipato di       euro (in lettere:       /      ) corrispondente all’       % del contributo totale assegnato di       (in lettere:       /      ) euro concesso per la realizzazione del progetto sopradescritto;
7. in base all’articolo 13 della L.R. 5/2006 i contributi possono essere erogati in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, d’importo pari al 110% dell’importo da erogare (risultante dal 100% della somma da erogare maggiorata del 10% corrispondente ad una previsione degli eventuali interessi) a favore della Regione e quindi per un importo da garantire pari ad euro       (in lettere:       /      );

**CIÒ PREMESSO**

la sottoscritta banca (o società di assicurazione)       (in seguito indicata per brevità “Banca” o “Società”) con sede legale in1       iscritta all’albo (o elenco)       2        (di seguito indicata come Fideiussore), e per essa il funzionario sig. (o funzionari sigg.ri)       nella sua (loro rispettiva) qualità di      , si costituisce fidejussore nell’interesse e per conto del Contraente ed a favore della Regione, per la restituzione dell’anticipazione concessa indicata in premessa, fino alla concorrenza di euro       (in lettere:       /      )3, oltre agli interessi, calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data dell’erogazione fino alla data dell’effettiva restituzione, in qualsiasi caso il contributo dovesse venire revocato in tutto o in parte.

La sottoscritta Banca (o Società) rappresentata come sopra:

1. si impegna solidalmente, irrevocabilmente ed incondizionatamente, in tutti i casi in cui il Contraente vi sia tenuto, in particolare nel caso di mancata realizzazione o di parziale realizzazione degli interventi oggetto di contributo e/o in caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nel decreto di concessione del contributo e nelle leggi e regolamenti nazionali, regionali e comunitari che disciplinano l’attuazione delle leggi regionali sopra indicate, a rifondere alla Regione la somma erogata e oggetto di revoca totale o parziale, nel limite di cui sopra ed i relativi interessi, entro 30 giorni dalla richiesta scritta di escussione, con specificazione dell’inadempienza riscontrata, formulata dalla Regione con Posta Elettronica Certificata;
2. dichiara che l’ammontare del rimborso sarà automaticamente aumentato degli interessi calcolati con le modalità di cui all’articolo 49 della L.R. 7/2000;
3. dichiara che alla Regione non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della Banca (o Società), anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente cui è concesso il contributo o da altri soggetti comunque interessati;
4. dichiara che la presente fidejussione ha validità di mesi diciotto a decorrere dalla data di erogazione al Contraente dell’importo garantito e si intenderà automaticamente prorogata fino alla data in cui la Regione non ne abbia disposto l’escussione ovvero non ne abbia disposto lo svincolo;
5. dichiara che la garanzia verrà svincolata mediante restituzione dell’originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria, solo qualora, ad insindacabile giudizio della Regione, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di liquidazione ed erogazione del contributo stesso per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale successivamente all’approvazione della rendicontazione della spesa sostenuta;
6. presta e costituisce la presente fidejussione, con formale ed espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c., intendendo restare obbligata in solido con il Contraente assegnatario del contributo;
7. dichiara che il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto in alcun caso alla Regione. Le spese di registrazione del presente atto sono a carico della sottoscritta Banca (o Società); Per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro di Trieste.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IL CONTRAENTE |  | LA SOCIETÀ/BANCA |
|  |  |  |

Luogo e data,

1. Indicare l’indirizzo completo

2 Indicare gli estremi di iscrizioni ai rispettivi albi/elenchi:

• per le banche e istituti di credito, all’albo delle banche presso la Banca d’Italia;

• per le società di assicurazione, all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP;

3 Riportare l’importo da erogare maggiorato del 10%